



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 13/11/2014

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Deliberazione 19/09/2014. Comune Foggia

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE del 19 settembre 2014

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a nonna dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in particolare l'art. 14-quater, comma 3, della stessa legge;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO in particolare l'art. 152 - Titolo 1.1 - Fruizione e valorizzazione dei beni culturali - del decreto legislativo n. 42 del 2004 che stabilisce che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIB.ACT) "tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo";

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e in particolare il punto 14.9, lettera e), in cui è stabilito che, nei procedimenti per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, partecipa esercitando "unicamente in quella sede i poteri previsti dall'art.152 del citato D.lgs 42/2004";

VISTA la nota pervenuta in data 4 aprile 2014, con la quale la Regione Puglia, relativamente alla richiesta di autorizzazione unica ex D.Lgs n.387 del 2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto

di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 16 MWp (8 aerogeneratori.) da realizzarsi nel Comune di Foggia, in località Ponte Albanito - Monte Calvello, ha sottoposto alla delibera del Consiglio dei Ministri, ex art. 14-quater, comma 3, della richiamata legge n. 241 del 1990, il dissenso emerso in conferenza di servizi da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

VISTI i pareri favorevoli con prescrizioni espressi in conferenza di servizi dalla Regione Puglia, dal Comune di Foggia, dalla Provincia di Foggia, dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia - Taranto, dal Consorzio di bonifica del Gargano, dal Comando marina militare Taranto, dall'Autorità di Bacino della Puglia, dal Ministero dello sviluppo economico -Dipartimento comunicazioni, dalla ASL FG, dall'Aeronautica militare, dal Comando militare Esercito Puglia, dall'Autorità di Bacino della Puglia, dall'ARPA, dall'ENAC, dall'ENAV e dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia;

CONSIDERATO che dalla nota del 14 marzo 2014 della medesima Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, relativa al predetto dissenso, si evince che gli aerogeneratori in questione risultano collocati in aree contermini, in quanto l'impianto "non interessa direttamente beni e/o aree monumentali vincolati e beni e/o aree di interesse paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n.42/2004", mentre le opere annesse "interferiscono direttamente con i beni archeologici ai sensi del D.NI. 22/12/1983 e con i beni di cui al D.Lgs su menzionato", inoltre "la Società prevede l'utilizzo di aerogeneratori con un'altezza di 130 m., ed un cavidotto interrato che collega l'impianto alla stazione 380 kV sita nel territorio comunale di Troia; il parco andrà a collocarsi in un'area utilizzata esclusivamente per attività agricole dove sono presenti segni tipici della riforma agraria e numerosi Poderi dell'Opera Nazionale Combattenti, il Borgo di Segezia in un territorio ricco di antiche viabilità che accerchiano l'intera zona con il Tratturo Foggia-Castelluccio dei Sauri che passa centralmente ai due gruppi di aerogeneratori che contraddistinguono il parco in questione, la via "Traiana" e diverse aree di altissimo indice di significatività archeologica così come specificato dalla Soprintendenza Archeologica";

VISTO al riguardo il parere endoprocedimentale della Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia-Taranto, rilasciato con nota in data 30 agosto 2013, nel quale la medesima "non ravvisa motivi ostativi alla costruzione dell'impianto", indicando opportune prescrizioni per la relativa realizzazione, con particolare riferimento ai cavidotti;

VISTO il verbale della riunione di coordinamento istruttorio tenutasi presso il Dipartimento del Coordinamento Amministrativo in data 12 maggio 2014, nella quale è stato confermato che il progetto in esame interessa un'area contermina, come definita dalle citate linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, come prima riportato, e sono state ribadite le posizioni favorevoli con prescrizioni già espresse;

CONSIDERATO che in tale sede sono stati confermati i pareri favorevoli con prescrizioni già espressi;

CONSIDERATO che la Regione Puglia, pur avendo espresso in conferenza di servizi parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, ha evidenziato di doversi ora allineare alle criticità del settore delle fonti di energia rinnovabile (FFR) riportate e analizzate nella deliberazione n. 581 del 2 aprile 2014, con la quale la Giunta Regionale ha ritenuto "di dover proporre una tempestiva interlocuzione con le autorità centrali al fine di rappresentare le peculiari criticità che caratterizzano lo sviluppo delle FER in Puglia",

RILEVATO al riguardo che, ai sensi dell'articolo 14 quater della legge 241/1990, il dissenso non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza di servizi e pertanto non rilevano le valutazioni critiche riferibili ad una situazione complessiva ma soltanto quelle relative al

singolo progetto esaminato in conferenza di servizi;

CONSIDERATO che la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, nell'ambito della predetta riunione, ha confermato il parere sfavorevole, ribadendo i motivi di dissenso già espressi dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria Trani e Foggia, che ha rilevato, fra l'altro, come "l'inserimento del parco eolico in questione interferirebbe in modo particolarmente negativo sul paesaggio vista la presenza di altri parchi";

CONSIDERATO che la medesima Direzione Regionale, in merito all'individuazione delle alternative progettuali utili per il superamento del dissenso, ha proposto "la delocalizzazione dell'impianto in aree a distanza utile a superare le criticità esposte, nel rispetto comunque dei suggerimenti forniti dalle Linee Guida Nazionali, oltre a ridurre l'altezza dell'aerogeneratore totale da terra, intesa dell'intera macchina, comprensiva di torre e rotore, in modo da essere confrontabile con l'altezza delle masserie tradizionali presenti in zona";

CONSIDERATO che la Società Eco Puglia Energia s.r.l. ha precisato che il progetto è stato ridotto da otto a soli cinque aerogeneratori, come richiesto dalla Regione, ritenendo lo stesso "rispettoso delle linee guida nazionali essendo stato ubicato in aree non vincolate";

CONSIDERATO altresì che "quanto alla richiesta di adeguare l'altezza degli aerogeneratori a quella delle case rurali, non esistono in commercio aerogeneratori alti solo 3/5 metri da terra. e.,. quanto alle interferenze con il Tratturo Foggia-Camporeale, inoltre il cavidotto è integralmente interrato", rilevando inoltre che "dopo la messa in opera del cavidotto sarà completamente ripristinata l'area d'intervento, né il percorso del cavidotto è delocalizzabile, in quanto il Gestore della Rete ha imposto la connessione alla linea RTN di Troia già realizzata ed in esercizio";

VISTA la nota del 9 maggio 2014 Comune di Foggia ha inviato il proprio parere di competenza favorevole "a condizione che il numero dei generatori sia limitato a 4 e, precisamente, a quelli individuati dai nn. 29-32-35-40", in quanto la zona interessata dal progetto "si inserisce in un contesto di insediamenti di parchi eolici esistenti ai confini con il territorio del Comune di Troia, (1.36 aerogeneratori di oltre 1 MWp), ed all'interno del territorio del Comune di Foggia, in loc. Ponte Albanito, n. 8 aerogeneratori da 2,85 MWp cadauno, con conseguente notevole impatto cumulativo e incremento dell'effetto selva;

CONSIDERATO che il 26 giugno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è tenuta una riunione di coordinamento istruttorio con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, per approfondire le problematiche relative alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia, rimessi dalla medesima Regione, in qualità di amministrazione procedente, alla decisione del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che dagli approfondimenti istruttori è stato confermato che l'impianto, sarebbe collocato in siti non oggetto di procedimento di vincoli esistenti o in itinere ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ma in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi dello stesso codice e in zona già compromessa, ove sono presenti impianti analoghi;

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri nella riunione dell'8 agosto 2014 ha deliberato di condividere la proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di effettuare una valutazione congiunta degli specifici problemi relativi alle fonti di energia rinnovabili nella Regione Puglia,

nell'ambito di un apposito tavolo tecnico con le amministrazioni statali e locali interessate, ai fini di una valutazione unitaria dell'impatto paesaggistico d'insieme dei progetti ricadenti in aree vincolate o contermini;

CONSIDERATO pertanto che, in ossequio alla predetta delibera, si è svolto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'incontro del 2 settembre 2014 al quale sono state chiamate a partecipare le amministrazioni statali e locali interessate;

CONSIDERATO che il giorno 10 settembre 2014 si è tenuta una ulteriore riunione di coordinamento istruttorio con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico per esaminare gli aspetti dell'impatto paesaggistico, degli effetti sull'ambiente e della rilevanza per l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili di un gruppo di impianti eolici da realizzare in Puglia, ivi compreso quello di cui alla presente delibera, per i quali le relative richieste di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio sono state rimesse alla deliberazione del Consiglio dei ministri all'esito delle rispettive conferenze di servizi, conclusesi con il dissenso espresso dagli uffici periferici del MIBACT;

CONSIDERATO altresì che in esito ai predetti incontri è stato confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e comunitario, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame ed è inoltre emerso che il surplus di energia rinnovabile prodotto dalla Regione Puglia, non essendo prevista la regionalizzazione dei consumi, viene esportato compensando la minor produzione di altre Regioni, al fine del raggiungimento dell'obiettivo nazionale fissato a livello europeo per le PER e quindi evitare le previste sanzioni in caso di mancato raggiungimento dello stesso e che infine è stato evidenziato che il dispacciamento delle energie rinnovabili è prioritario rispetto alla altre fonti di energia;

RITENUTO dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati nella tutela paesaggistica, da riferirsi ad area contermini come prima precisato, e nello sviluppo della produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento delle fonti di energia rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di che trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi relativa alla richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dello stesso;

CONSIDERATO che, pertanto, l'intesa, di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 241/90, è stata raggiunta con la Regione Puglia, relativamente alla posizione favorevole all'impianto espressa in conferenza di servizi;

DELIBERA

- di dare atto che sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto stesso, a condizione che il numero dei generatori sia limitato a 4, come indicato dal Comune di Foggia, e che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi favorevoli al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Foggia, in località "Ponte Albanito - Monte Calvello.

Roma, lì 19 settembre 2014

Il Presidente
del Consiglio di Ministri
